



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

18.9.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 18 SETTEMBRE 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- IPERAMMORTAMENTO: proroga della maggiorazione del 150% pag. 2
- DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI pag. 2
- LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA in vigore dal 29/08 pag. 2
- NUOVO "SPESOMETRO" PROROGATO AL 28 SETTEMBRE pag. 3
- LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI Vs. LA P.A. pag. 4
- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE pag. 4
- DURC ON LINE: nuove modalità nella verifica della regolarità pag. 4
- INCENTIVI per reinserimento ed integrazione dei lavoratori disabili pag. 5
- PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA pag. 5
- BONUS ASILO NIDO: novità nell'applicativo di gestione domande pag. 6
- RECUPERO BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI pag. 6
- Lavoro intermittente: i chiarimenti del ministero pag. 7
- GESTIONE DOCUMENTALE NOTE SPESE LAVORATORI pag. 7
- GESTIONE FISCALE BUONI PASTO pag. 8
- L'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE per la GESTIONE SEPARATA Inps pag. 8
- Contratto di avvalimento pag. 9
- REGIME SANZIONATORIO PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI pag.10

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

IPERAMMORTAMENTO: proroga della maggiorazione 150% fino al 30 settembre 2018

Ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l'acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017.

La maggiorazione del 150% è ammessa anche se viene pagato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017, con il successivo acquisto del bene strumentale che deve essere posto in essere entro il 30 giugno 2018.

La L. 123/2017 ha ampliato la possibilità di fruire della maggiorazione del 150% per gli stessi beni già identificati dalla Legge di Stabilità, nel caso in cui venga pagato un **acconto di almeno pari al 20% dell'ordine già firmato entro il 31 dicembre 2017** ed il successivo acquisto del bene strumentale nuovo avvenga entro il termine ultimo del **30 settembre 2018**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI**Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti**

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro).

La definizione agevolata è possibile solo per le **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il **ricorso** sia stato **notificato entro il 24 aprile 2017**, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "*Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)*" per la compilazione e la trasmissione.

LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA in vigore dal 29 agosto 2017

È stata pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 la L. 124 del 4 agosto 2017, recante le disposizioni finalizzate a **rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori**, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017.

Tra le altre si segnala, per tutte le professioni regolamentate, l'obbligatorietà di un preventivo scritto di massima al momento del conferimento dell'incarico.

Di seguito l'elenco dei settori interessati dai provvedimenti:

Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto

- ✓ Ultrattività delle polizze R.C. professionali
- ✓ TFR e previdenza complementare
- ✓ Telefonia
- ✓ Credito telefonico
- ✓ Settori del gas e dell'energia
- ✓ Distributori di carburante
- ✓ Contributi pubblici ricevuti da associazioni, Onlus e fondazioni
- ✓ Nuova disciplina del leasing
- ✓ Professione forense
- ✓ Compravendite immobiliari - deposito del prezzo al notaio
- ✓ Società di ingegneria
- ✓ Professionisti - obbligo di preventivo scritto
- ✓ Professionisti – obblighi informativi
- ✓ Odontoiatri
- ✓ Farmacie
- ✓ Atti di aggiornamento catastale
- ✓ Autoservizio pubblico non di linea

Per un approfondimento scaricate il documento dalla seguente pagina:

http://www.ansaldiassociati.it/uploads/227_legge-per-il-mercato-e-la-concorrenza.pdf

NUOVO “SPESOMETRO” PROROGATO AL 28 SETTEMBRE

Entro il prossimo **28 settembre** – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute: tale proroga è stata disposta attraverso un comunicato stampa del Ministero delle finanze (n. 147 del 1° settembre 2017) e sarà recepita all’interno di un apposito D.P.C.M. di prossima pubblicazione.

Con riferimento all’invio dei dati delle fatture *ex* articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 28 settembre 2017 (in luogo della precedente scadenza del 16 settembre).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 28 settembre 2017 (prorogata)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI Vs. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Legge di Stabilità ha prorogato anche per il 2017 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali;
- la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, ha reso operativa la norma riproposta dalla Legge di Stabilità.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione. È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l'opzione *"intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro"*.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: firmato il protocollo di intesa

Firmato un protocollo d'intesa tra il Mise e Unioncamere per la riorganizzazione del sistema pubblico a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende italiane.

Secondo il presidente di Unioncamere: "Molte aziende italiane hanno tutti i numeri per esportare ma hanno bisogno sempre più di soggetti che sui territori siano in grado di assisterle a muovere i primi passi. Accanto agli altri organismi pubblici e privati, le camere di commercio potranno ora meglio raggiungerle e prepararle per l'estero attraverso iniziative di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, alle start up ed alle imprese organizzate in filiere e reti".

DURC ON LINE: nuove modalità nella verifica della regolarità contributiva

L'Inps, con messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017, ha comunicato che dal **1° settembre 2017** sarà avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale Durc *on line* le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale *"addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* e in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.

INCENTIVI PER REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI

Con l'adozione del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", è stato posto in essere un primo significativo passo nell'iter di attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 166, L. 190/2014, che ha attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

L'Inail, con il Regolamento e la relativa circolare attuativa, ha definito la possibilità per i datori di lavoro che offrono una nuova occupazione a persone con disabilità da lavoro causata da evento infortunistico o tecnopatico tutelato da Inail (esclusi studenti e casalinghe), di accedere alle misure di sostegno per:

1. interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per spese fino a **95.000 euro**;
2. interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, per spese fino a **40.000 euro**;
3. interventi di formazione, per spese fino a **15.000 euro**.

I datori di lavoro dovranno offrire, per fruire il sostegno dell'Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli funzionali allo svolgimento della mansione a cui sarà adibito la persona con disabilità, un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Qualora si offra un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato l'Istituto provvederà a una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell'inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l'Istituto e con il lavoratore all'elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite un apposito modello la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva. Ciò al fine di garantire l'appropriatezza degli interventi da individuare nell'ambito del progetto stesso.

PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA: aggiornato il sistema informatico Inps

L'Inps, con comunicato stampa dell'11 agosto 2017, ha reso noto che, relativamente alle prestazioni occasionali in agricoltura, la piattaforma informatica è stata aggiornata in modo tale da consentire la selezione degli importi previsti dalla contrattazione collettiva di settore per le **3 aree di riferimento** (9.65 euro/ora, 8.80 euro/ora e 6.56 euro/ora).

A breve saranno implementate le ulteriori modifiche derivanti dalla possibilità, prevista per il solo settore agricoltura, di effettuare **un'unica dichiarazione di durata fino a 3 giorni**, in alternativa alla dichiarazione giornaliera, già operativa.

BONUS ASILO NIDO: novità nell'applicativo di gestione delle domande

Ricordando che dal 17 luglio è attivo il servizio *on line* per richiedere il *bonus* asilo nido che prevede l'erogazione di un **contributo di massimo 1.000 euro**, L'Inps, con notizia sul proprio sito, ha reso noto che dal 7 agosto 2017, nell'applicativo di gestione delle domande del bonus asilo nido, saranno rilasciate le seguenti novità:

- variazione dei dati aziendali dell'asilo riportati nella domanda già protocollata e inserimento di quelli riportati nella fattura/ricevuta, accessibile sotto la funzionalità "Allegati Domande", all'atto dell'allegazione della documentazione di spesa;
- variazione delle modalità di pagamento solo per le domande già protocollate (obbligo di allegare il modulo SR163 se si variano i dati Iban), accessibile sotto la nuova funzione "comunicazioni";
- annullamento della domanda protocollata, accessibile sotto la nuova funzione "comunicazioni".

Inoltre, sarà possibile, successivamente all'invio di una comunicazione, visualizzare lo stato di lavorazione con la funzionalità "consultazione comunicazioni".

RECUPERO BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, nella circolare n. 3/2017, indicazioni sul corretto esercizio dell'azione di vigilanza in materia di recupero dei benefici normativi e contributivi indebitamente goduti.

L'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, stabilisce che i citati benefici previsti dalla normativa giuslavoristica sono subordinati al **possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc**, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'assenza del Durc determina il mancato godimento dei benefici per l'intera azienda per il relativo periodo.

Una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc l'impresa potrà tornare a godere dei benefici.

La regolarizzazione del Durc entro 15 giorni applicabile alle omissioni contributive, non lo è invece in relazione all'accertamento delle violazioni di cui all'allegato A, D.M. 30 gennaio 2015, perché le stesse sono cause ostative al rilascio del Durc per il periodo di tempo previsto (da 3 a 24 mesi), purché accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Quindi, in tali casi, il godimento dei benefici è definitivamente precluso per i periodi previsti.

Le violazioni di legge e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva hanno rilevanza limitatamente al lavoratore cui i benefici si riferiscono e solo per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento dei benefici se regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, purché regolarizzabili.

LAVORO INTERMITTENTE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Con risposta a interpello n. 1/2017, il Ministero del lavoro ha ammesso l'assunzione con contratto di natura intermittente, da parte di imprese del settore edile, di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell'ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente, anche in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva di riferimento.

L'articolo 13, D.Lgs. 81/2015, infatti, demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e, in mancanza, rimanda al D.M. 23 ottobre 2004 che, a sua volta, rinvia alla tabella allegata al R.D. 2657/1923, nella quale, al numero 32, è citata la manutenzione stradale senza, tra l'altro, alcuna distinzione in ordine alla tipologia ordinaria o straordinaria, a condizione che le figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento della manutenzione stradale.

Il Ministero ricorda, altresì, che è **legittimo il ricorso al lavoro intermittente** in presenza dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore (**meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, o più di 55 anni**).

GESTIONE DOCUMENTALE NOTE SPESE LAVORATORI

Con risoluzione n. 96/E del 21 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate fornisce gli opportuni chiarimenti in merito alla **gestione e all'archiviazione in formato elettronico digitale delle note spese prodotte da trasferti** e dei pertinenti documenti giustificativi. Nello specifico caso, l'istante chiede all'Agenzia se il flusso descritto in seguito è conforme alle disposizioni fiscali attualmente in vigore.

La procedura prevede che:

1. l'azienda acquisisce il giustificativo di spesa (in formato analogico o elettronico) anche per mezzo di una fotografia scattata dal trasfertista con un dispositivo portatile in suo possesso, sul quale viene installata una specifica applicazione in modo che il documento divenga imm modificabile, associato a un riferimento temporale e inviato via *internet* al sistema di gestione delle spese;
2. il dipendente, tramite apposita applicazione cui ha accesso con proprie credenziali, crea la nota spese, risultando essa così sottoscritta con firma elettronica;
3. la nota spese formata si viene autorizzata;
4. la nota spese approvata è ammessa al pagamento a favore del trasfertista, è registrata sui sistemi contabili dell'azienda e conservata secondo un sicuro sistema di gestione informatica documentale ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014 e successiva apposizione della firma digitale;
5. si procede poi alla distruzione dei documenti giustificativi analogici dopo il corretto inserimento nel sistema di conservazione documentale;
6. in caso di richiesta da parte degli organismi competenti l'azienda potrà esibire nota spese e giustificativi di spesa con modalità telematiche.

Sul punto l'Agencia precisa come la produzione di qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, comprese quindi le note spese utilizzate per la deducibilità dei costi, debba possedere le caratteristiche **dell'immodificabilità, integrità e autenticità**. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nel processo sopra descritto, nulla osta a che i documenti analogici siano completamente sostituiti da quelli informatici. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

GESTIONE FISCALE BUONI PASTO

Si comunica che Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sulla G.U. n. 186 del 10 agosto 2017, il decreto 7 giugno 2017, n. 122, tramite il quale è prevista la possibilità **dell'uso cumulativo dei buoni pasto** (cartacei ed elettronici) per un massimo di 8. In particolare sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili.

La disposizione entra in vigore il 9 settembre 2017 è consente ai dipendenti di effettuare la spesa usufruendo delle agevolazioni fiscali proprie dei buoni pasto.

In particolare la disposizione indica la possibilità di utilizzare i buoni pasto nei seguenti esercizi convenzionati: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi e ittiturismi.

L'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE PER LA GESTIONE SEPARATA INPS

Nell'ambito delle nuove disposizioni sul lavoro autonomo (L. 81/2017) è stata posta a regime l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conosciuta come DIS-COLL).

Tale indennità, introdotta in via temporanea nel 2015 nell'ambito del *Jobs Act*, è stata oggetto di proroghe fino all'attuale stabilizzazione.

Con il 1° luglio 2017, quindi, i soggetti operanti in qualità di collaboratori coordinati e continuativi avranno tale ammortizzatore, il quale è stato esteso anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

A fronte di tali indicazioni, la norma ha tuttavia previsto un'aliquota di finanziamento, da conteggiarsi nella Gestione separata Inps, pari allo 0,51%.

Per questo motivo, con lo scorso **1° luglio**, vi è stata una variazione dell'aliquota totale da applicare, per i casi di collaboratori coordinati e continuativi, per gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma anche, cosa questa assai particolare, per gli amministratori e i sindaci, i quali non hanno diritto all'intervento dell'ammortizzatore sociale.

Non sono naturalmente coinvolti, né dalla DIS-COLL né dal conseguente aumento contributivo, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

In sintesi, per le ipotesi dei collaboratori e figure assimilate, dal 1° luglio 2017 si possono distinguere questi 3 tipi di aliquote:

<p>Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva e i cui compensi derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; - tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali; - dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. 	<p>Aliquota del 33,23%, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32,00% aliquota base - 0,72% aliquota aggiuntiva - 0,51% nuova aliquota DIS-COLL
<p>Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - componenti commissioni e collegi; - amministratori di enti locali; - venditori porta a porta; - rapporti occasionali autonomi; - associati in partecipazione (non ancora cessati); - medici in formazione specialistica. 	<p>Aliquota del 32,72%, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32,00% aliquota base - 0,72% aliquota aggiuntiva
<p>Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</p>	<p>Aliquota unica 24%</p>

Si ricorda, infine, che il carico contributivo, per i soggetti cui sopra, è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L'aliquota del 33,23% si applica ai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Eventuali sistemazioni relative a compensi corrisposti nei mesi di luglio, agosto e settembre potranno essere effettuate senza conseguenze entro il 16 ottobre 2017, per quanto riguarda i versamenti, o entro il 31 ottobre 2017, per quanto concerne i flussi UniEmens.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con parere n. 5504/2017, ha espresso la propria posizione in merito al regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003 (**somministrazione irregolare**) nelle ipotesi in cui sia riscontrabile un rapporto di avvalimento tra due o più imprese.

L'avvalimento è un istituto di origine comunitaria riportato nell'articolo 89, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), mediante il quale un operatore economico che intende partecipare a una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, può avvalersi, per soddisfare la relativa richiesta, dei requisiti appartenenti ad altri operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli intercorrenti con questi ultimi.

L'impresa che "presta" i propri requisiti (impresa ausiliaria) deve impegnarsi, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell'impresa partecipante alla gara (impresa ausiliata), a mettere a disposizione di quest'ultima, per l'intera durata dell'appalto, tutte le risorse e l'apparato organizzativo necessari ovvero, a seconda dei

casi, mezzi, personale, procedure e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto contrattuale.

La messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel "prestito" di un valore astratto, ma è necessario che risulti l'impegno a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, o di mezzi d'opera, personale qualificato, attrezzature occorrenti.

Il citato articolo 89 prevede che ci si possa avvalere delle capacità di altri solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui le capacità sono richieste.

L'Ispettorato ritiene che, qualora tra le risorse messe a disposizione rientrino anche i **lavoratori dipendenti**, il corretto impiego degli stessi debba sempre essere valutato in linea con quanto previsto dall'articolo 29, D.Lgs. 276/2003, anche qualora il contratto di avvalimento non sia successivamente formalizzato in un contratto di appalto/subappalto.

Ciò in quanto la disciplina speciale del D.Lgs. 50/2016 non costituisce deroga al regime sanzionatorio contemplato dall'articolo 18, D.Lgs. 276/2003, se in sede di accertamento ispettivo sia riscontrato tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata un appalto non genuino.

Quindi, anche in caso di ricorso al contratto di avvalimento, gli ispettori accerteranno che la fattispecie presenti i requisiti dell'appalto, cioè che i mezzi necessari e il rischio di impresa siano gestiti e organizzati direttamente dall'appaltatore (impresa ausiliaria), in capo al quale deve permanere anche l'esercizio del potere direttivo in quanto effettivo datore di lavoro.

REGIME SANZIONATORIO PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con la circolare n. 5/2017, l'INL ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in tema di prestazioni occasionali, Libretto di famiglia e Contratto di prestazione occasionale. Ulteriori precisazioni sono state fornite con la nota n. 7427 del 21 agosto 2017.

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 è stata introdotta la disciplina delle prestazioni occasionali, che il Legislatore ha tipizzato attraverso lo strumento del Libretto di famiglia o del Contratto di prestazione occasionale, prescindendo dalla natura subordinata o autonoma delle stesse e individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore.

Dopo una brava disamina di limiti, divieti e obblighi, l'Ispettorato riporta, per ogni tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l'utilizzatore di prestazioni occasionali di seguito riassunte.

Violazione	Conseguenza
Superamento del limite economico o del limite orario (sanzioni riguardanti sia il Contratto di prestazione occasionale sia il Libretto di famiglia).	Trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative.

Violazione dei divieti di cui al comma 5, cioè attivazione di prestazioni occasionali per soggetti con i quali si abbia in corso o si sia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.	Conversione <i>ex tunc</i> del rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato , con applicazione delle sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto.
Violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14, quali ad esempio il ricorso alle prestazioni occasionali per datori di lavoro con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (sanzioni riguardanti solo il contratto di prestazione occasionale).	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida. La sanzione ridotta è pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione, da moltiplicarsi per la somma delle giornate lavorative non comunicate o effettuate in violazione dei divieti, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata.
Mancato rispetto di riposo giornaliero, pause e riposi settimanali da parte di qualsiasi utilizzatore.	Specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
Tutela della salute e della sicurezza (solo per committenti imprenditori o professionisti).	Specifiche sanzioni.

L'Ispettorato si sofferma inoltre sull'ambito di applicazione della maxisanzione per lavoro nero rispetto a rapporti occasionali per i quali sia omessa la comunicazione preventiva della prestazione, ritenendo che la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps non costituisca di per sé elemento per affermare che il rapporto non era sconosciuto alla P.A..

Al fine di individuare criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione possa considerarsi quale occasionale non comunicata, piuttosto che lavoro nero, l'Ispettorato ritiene opportuna la valutazione delle singole fattispecie, ritenendo applicabile la sola sanzione prevista per il lavoro occasionale in presenza dei seguenti requisiti:

- la prestazione sia possibile perché entro i limiti economici e temporali;
- la prestazione possa considerarsi occasionale per la presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite, così che sia configurabile una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

In assenza anche di uno solo dei predetti requisiti si applicherà la maxisanzione per lavoro nero laddove concorra il requisito della subordinazione, anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata nel corso dell'accesso ispettivo.

La maxisanzione sarà applicata anche in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente resa.